

(N. 1104)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1980

Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva

ONOREVOLI SENATORI. — L'opera di incentivazione del settore commerciale è stata fino ad oggi svolta mediante la concessione di contributi in conto interessi, volti a ridurre il costo dei finanziamenti ottenuti dagli operatori commerciali per determinati programmi di investimento.

Iniziati nell'anno 1960 con la legge n. 1016, più volte prorogata e rifinanziata per quasi un quindicennio, tale politica di intervento è stata confermata nell'anno 1975 con l'approvazione della legge n. 517. Questa legge, estendendo al commercio associato la sfera dei soggetti beneficiari, consentendo più vasti programmi di investimento ed istituendo

un fondo speciale di garanzia, si proponeva di favorire l'incremento della produttività e della funzionalità della rete distributiva, nel quadro della disciplina del commercio prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le imprese commerciali, nel complesso, hanno risposto presentando un numero notevole di istanze ed ottenendo l'approvazione di circa 18.000 operazioni, comportanti 60 miliardi di lire di contributi sulla legge n. 1016 del 1960 e di 3.713 operazioni sulla legge n. 517 del 1975, per un ulteriore onere a carico dello Stato di 35 miliardi di lire. Va aggiunto che le domande presentate al

Ministero dell'industria, sulla legge n. 517, e non approvate per esaurimento dei fondi, sono 3.441.

Tuttavia, le aspettative maturate dagli imprenditori con la legge n. 517 del 1975 sono state ampiamente disattese, mentre gli obiettivi di ristrutturazione e razionalizzazione del sistema distributivo sono risultati difficilmente perseguibili con gli strumenti posti a disposizione dell'attuale normativa.

Le cause che hanno maggiormente contribuito a limitare l'efficacia delle provvidenze creditizie in questione appaiono la complessità delle procedure derivanti dall'attuazione della legge, l'insufficienza delle strutture operative necessarie all'attuazione stessa, il contenzioso determinatosi tra il Ministero dell'industria e la Corte dei conti, la difficile finalizzazione delle provvidenze.

Infatti, secondo la procedura prevista dalla legge n. 517, l'operatore che abbia favorevolmente superato l'istruttoria bancaria deve attendere che il competente Comitato interministeriale si pronunci sulla richiesta di contributo, avanzata dall'Istituto finanziatore, e che, di conseguenza, il Ministro emani un primo decreto, con il quale viene concesso, di massima ed in misura previsionale, l'intervento statale in conto interessi.

Dopo la registrazione di detto decreto da parte della Corte dei conti, l'Istituto di credito trasmette il contratto a tasso agevolato stipulato con il beneficiario, sulla base del quale il Ministro emana un secondo, definitivo decreto di liquidazione del contributo.

Poichè tale provvedimento è soggetto a registrazione, il tempo mediamente necessario all'Amministrazione per rendere esecutiva una deliberazione favorevole del Comitato è attualmente di oltre un anno.

Di conseguenza, per l'operatore che, ottenute tutte le approvazioni necessarie, desideri stipulare esclusivamente a tasso agevolato, non potendo sostenere il tasso ordinario, il periodo che intercorre tra la domanda di finanziamento e l'ottenimento del beneficio è pari a circa due anni.

Detti tempi, normalmente necessari, sono stati ulteriormente dilatati dai ritardi iniziali di costituzione e funzionamento del Comi-

tato, che hanno fatto slittare di circa un anno e mezzo l'operatività della legge, e dai rilievi subito mossi dalla Corte dei conti, che ne hanno bloccato l'attuazione per un altro anno.

Le disfunzioni ed i ritardi così accumulatisi hanno quindi vanificato il carattere incentivante dell'intervento pubblico, inducendo anche molti operatori a recedere dalle iniziative programmate.

Per rendere più spedita l'applicazione della citata legge n. 517, nel prevedere un ulteriore stanziamento di fondi, la « legge finanziaria » per il 1980 (24 aprile 1980, numero 146) ha modificato l'iter di concessione delle agevolazioni, prevedendo l'unificazione in un unico provvedimento della concessione e della liquidazione e disponendo il termine di due anni per il perfezionamento di detto provvedimento, trascorso il quale l'operazione ha da intendersi effettuata a tasso ordinario.

Resta, comunque, che di fronte alla varietà delle forme distributive, ed alla conseguente varietà delle esigenze di agevolazione, la legge non fornisce un'altrettanta varietà di strumenti e di criteri di intervento.

È quindi necessario non solo prevedere un diverso sistema di agevolazioni, nel quale siano semplificate al massimo le procedure di concessione e reso l'intervento il più immediato possibile, ma anche che la legge preveda essa stessa in termini tassativi le iniziative da agevolare, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione e sviluppo del settore commerciale, e le forme di incentivazione più conformi alla realizzazione dei vari tipi di iniziativa.

Il tradizionale sistema del contributo sugli interessi va perciò abbandonato. Di conseguenza, il disegno di legge è informato ai seguenti criteri:

- 1) facilitare l'accesso al credito a tasso ordinario, sia a breve che a medio termine, per tutti gli operatori commerciali. Per quanto riguarda soprattutto il credito a breve termine, lo strumento individuato è quello del potenziamento e dello sviluppo dei consorzi di garanzia fidi costituiti tra gli operatori commerciali. Per quanto riguarda il cre-

dito a medio termine a tasso ordinario, si prevede l'accesso al risconto presso il Mediocredito centrale e alla garanzia sussidiaria sul fondo speciale, costituito con la legge n. 517 presso il medesimo Mediocredito;

2) affidare alle Regioni la gestione delle agevolazioni a tutte le iniziative di razionalizzazione della rete distributiva aventi rilevanza esclusivamente locale e comunque strettamente connesse agli obiettivi contenuti nelle direttive di programmazione regionale. Lo strumento di incentivazione ritenuto più idoneo è quello del contributo in conto capitale che, non discriminando tra le diverse possibili forme di finanziamento dell'iniziativa, mira soprattutto a mobilitare verso iniziative valide le risorse proprie delle imprese commerciali;

3) favorire le forme associative tra commercianti sulla base di organici programmi aziendali di sviluppo, possibilmente a dimensione nazionale. In questo caso l'agevolazione consiste negli interventi che il Mediocredito centrale può effettuare, se autorizzato dal Ministero dell'industria, sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle aziende di credito.

Illustrando più analiticamente la normativa del disegno di legge, sui singoli articoli vanno fatte le considerazioni seguenti:

Articolo 1. — Prevede la concessione di contributi a favore delle cooperative, nonché dei consorzi e società consortili di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, costituite da imprese commerciali di qualsiasi tipo (comprese quelle esercenti attività ausiliarie e di servizi nel settore del commercio e del turismo) che abbiano per scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di agevolare l'ottenimento da parte dei soci di crediti di esercizio o di investimento ed operino con uno statuto conforme a quello stabilito dal Ministero dell'industria di concerto con quello del Tesoro.

Il numero dei soci degli enti in discorso non deve essere inferiore a 200 nelle province con meno di 10.000 esercenti attività commerciali, e a 500 nelle altre.

Per agevolare lo sviluppo degli enti in questione nelle province meridionali, viene stabilita a favore di esse una riserva pari ad almeno un terzo dello stanziamento (confrontare articolo 7).

L'attività degli enti suindicati non è considerata agli effetti fiscali attività commerciale.

Articolo 2. — Prevede che l'ammontare dei contributi da concedere agli enti previsti dall'articolo 1 venga determinato per ciascun ente, nell'ambito delle disponibilità annuali, in rapporto al numero dei soci e all'ammontare dei crediti garantiti o, qualora si tratti di un ente già beneficiario, in rapporto all'incremento del numero dei soci e dell'ammontare dei crediti garantiti, verificatosi rispetto all'anno cui si riferisce l'agevolazione ottenuta.

Il contributo va utilizzato esclusivamente al fine di aumentare le disponibilità del fondo di garanzia e non può superare in alcun caso i 200 milioni di lire.

Viene disposta una riserva a favore dei territori meridionali ed insulari di almeno un terzo degli stanziamenti.

Articolo 3. — Prevede che le Regioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dal CIPE e su conforme parere della Commissione regionale per il commercio di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, avvalendosi dei fondi ripartiti fra di esse dal CIPE, concedano un contributo pari al 25 per cento della spesa complessiva sostenuta dal richiedente, nei casi in cui tale spesa riguardi, almeno per il 60 per cento, la realizzazione di investimenti fissi. I soggetti beneficiari sono:

gli enti costituiti da almeno tre esercenti attività commerciali di qualsiasi tipo che agli enti medesimi cedano in proprietà i rispettivi esercizi o che, non avendo effettuato tale cessione, chiudano gli esercizi stessi non appena l'ente inizi la propria attività;

commercianti al dettaglio che riconvertano o specializzino i loro esercizi in connessione con l'attivazione nella loro zona di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

influenza di una grande struttura di vendita avente la stessa gamma merceologica;

operatori commerciali che trasferiscano i loro esercizi da una zona satura ad una zona di sviluppo commerciale indicate dall'autorità comunale;

operatori commerciali che partecipino alla realizzazione di un centro commerciale e vi trasferiscano i rispettivi esercizi;

operatori commerciali che debbano trasferire i loro esercizi per esigenze di viabilità o in osservanza di prescrizioni urbanistiche.

Il contributo non può superare l'ammontare di 50 milioni per ciascun beneficiario.

L'articolo ha lo scopo di facilitare la ristrutturazione della rete distributiva sia in direzione dello sviluppo di maggiori dimensioni aziendali, ottenuto anche attraverso la concentrazione degli esercizi tradizionali, sia in direzione di un riequilibrio territoriale della rete stessa, attraverso il trasferimento degli esercizi in conformità alle disposizioni impartite dai comuni.

Articolo 4. — In base a tale articolo i « gruppi di acquisto », le « unioni volontarie », i « consorzi anonari », nonché altre forme associative fra commercianti, e le « cooperative di consumo » (soggetti le cui caratteristiche sono determinate dal Comitato di gestione previsto dall'articolo 5), i quali abbiano ottenuto per la realizzazione di programmi di sviluppo aziendale un finanziamento a medio termine da una azienda od istituto di credito, possono beneficiare degli interventi che il Mediocredito centrale effettua ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Il Mediocredito centrale interviene, se autorizzato dal Ministero dell'industria.

Finalità dell'articolo è di potenziare la capacità di attrazione degli enti in discorso nei confronti dei soggetti associabili e, in tal modo, di potenziare l'azione che essi svolgono nel promuovere lo spirito associativo e più moderni criteri di gestione dell'esercizio commerciale.

Articolo 5. — Determina la composizione e le funzioni dell'organismo avente il compito di cooperare con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'applicazione del provvedimento di cui trattasi.

Tale organismo è composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, del settore bancario, delle organizzazioni dei commercianti, della cooperazione e dei lavoratori dipendenti del commercio.

Articolo 6. — Prevede che i finanziamenti a tasso ordinario concessi ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146, possano essere ammessi all'intervento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.

I finanziamenti predetti possono essere assistiti dalla garanzia del fondo centrale di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Inoltre, nel limitare la concessione del contributo in conto interessi (ex articolo 3 della legge n. 517 del 1975) alle sole operazioni di finanziamento richieste agli istituti di credito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dispone che il Comitato di cui all'articolo 5 subentri, all'atto della sua costituzione, al Comitato per il credito agevolato al commercio previsto dall'articolo 6 della predetta legge n. 517.

Articolo 7. — Stabilisce che i mezzi finanziari per l'attuazione della legge siano individuati in sede di legge finanziaria 1981.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere contributi ai consorzi e alle società consorziali, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, nonché alle società cooperative, costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare l'ottenimento da parte dei soci di crediti di esercizio o per investimenti.

La concessione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto degli enti deve essere conforme allo statuto-tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i soci degli enti debbono essere in numero non inferiore a 200 nelle province con meno di 10.000 esercenti le attività commerciali e di servizio e non inferiore a 500 nelle rimanenti province.

La prestazione di garanzia effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi agli enti che direttamente o attraverso loro consorzi ne abbiano fatto domanda entro il termine stabilito per ciascun anno dal comitato di cui al successivo articolo 5.

Nel limite dello stanziamento, i contributi sono concessi agli enti richiedenti, se-

condo criteri determinati dal comitato di gestione di cui all'articolo 5, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare dei crediti garantiti, quali risultano dai bilanci al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare del contributo concesso a ciascun ente non può superare l'importo di 200 milioni di lire.

Il contributo deve essere iscritto in apposita posta del bilancio dell'ente beneficiario e può essere utilizzato esclusivamente per aumentare le disponibilità del fondo di garanzia.

Almeno un terzo dei mezzi finanziari stanziati per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere destinato a enti operanti nelle province comprese nei territori determinati dall'articolo 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le somme destinate a enti operanti nei predetti territori, che non risultino utilizzate alla fine del triennio, potranno essere destinate ad altri enti richiedenti, operanti in altre province.

Art. 3.

Al fine di incentivare la razionalizzazione della rete distributiva le Regioni, su conforme parere delle Commissioni regionali previste dall'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, concedono contributi:

a) a enti costituiti da non meno di tre esercenti l'attività commerciale, di vendita o somministrazione, che agli enti medesimi trasferiscano in proprietà i rispettivi esercizi oppure cessino le proprie attività una volta iniziata quella dell'ente costituito in comune;

b) a titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio, i quali, in connessione con l'apertura nella loro zona di influenza di una grande struttura di vendita autorizzata per le stesse voci merceologiche, riconvertano e specializzino i loro esercizi;

c) a titolari di esercizi commerciali che partecipino alla realizzazione di un centro commerciale trasferendo in esso i rispettivi esercizi;

d) a titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio o per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che trasferiscano i loro esercizi da zone sature a zone di sviluppo della rete commerciale, indicate dall'autorità comunale;

e) a titolari di esercizi commerciali che debbano trasferire i loro punti di vendita o per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in adempimento di prescrizioni urbanistiche o per effetto di provvedimenti concernenti la viabilità ed il traffico.

Le spese ammesse a contributo devono comprendere, per almeno il 60 per cento, investimenti fissi.

Il contributo, che non può superare per ciascun soggetto l'ammontare di lire 50 milioni, è pari al 25 per cento della spesa complessiva e viene erogato in cinque annualità di uguale importo, previo accertamento che il programma di spesa è stato realizzato e che non è stata modificata la destinazione degli investimenti fissi oggetto dell'agevolazione.

Art. 4.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare il Mediocredito centrale a intervenire, nelle forme e con le modalità previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, numero 265, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a favore di:

- a) gruppi di acquisto o loro consorzi;
- b) centri di distribuzione delle unioni volontarie o loro consorzi;
- c) cooperative di consumo o loro consorzi;
- d) consorziannonari o consorzi costituiti, prevalentemente da operatori commerciali, per la istituzione e la gestione di mer-

cati all'ingrosso o di centri commerciali all'ingrosso o al dettaglio;

e) altre forme associative tra commercianti.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese complessive previste dal progetto d'investimento.

I finanziamenti ammessi all'intervento del Mediocredito centrale sono concessi ad un tasso annuo di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e la loro durata non può superare i 10 anni.

Per gli interventi del Mediocredito centrale previsti dal presente articolo è costituito presso il Mediocredito centrale stesso un fondo rotativo alimentato con i mezzi finanziari indicati dal successivo articolo 7.

I rapporti nascenti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, in dipendenza del conferimento della dotazione del fondo rotativo di cui al precedente comma, saranno disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ai proventi del fondo rotativo di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

È istituito un comitato, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composto:

- 1) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, che lo presiede;
- 2) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) dal direttore generale del tesoro;
- 4) dal direttore generale del Mediocredito centrale;
- 5) da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- 6) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana e da un rappresentante dell'Associazione tra gli Istituti regionali di mediocredito;
- 7) da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio;
- 8) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei commercianti, dei quali uno in rappresentanza del commercio all'ingrosso;
- 9) da due rappresentanti delle organizzazioni nazionali della cooperazione, giuridicamente riconosciute;
- 10) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti del settore commerciale.

Per i membri di cui ai numeri da 2 a 10 si provvede alla nomina di ugual numero di supplenti.

Il Comitato:

- a) fissa il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1;
- b) accerta la conformità degli statuti dei consorzi, società consortili e società cooperative di garanzia fidi, allo statuto tipo di cui all'articolo 1, e propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la concessione dei contributi, secondo criteri predeterminati in armonia col disposto del secondo comma dell'articolo 2;
- c) propone all'approvazione del CIPE i criteri per il riparto tra le Regioni degli stanziamenti per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3;
- d) determina le caratteristiche dei soggetti beneficiari e i criteri per l'ammissione alla agevolazione, di cui al precedente articolo 4;
- e) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di autoriz-

zare gli interventi di cui al precedente articolo 4.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal competente ufficio della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali e quello di segretario dal funzionario che dirige l'ufficio stesso.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico dello stanziamento previsto per la concessione di contributi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 34, comma secondo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere ammessi all'intervento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e a favore dei medesimi, nonchè dei finanziamenti di cui al precedente articolo 4, può essere concessa la garanzia del fondo centrale, istituito con l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

I contributi sugli interessi, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni, possono essere concessi limitatamente alle domande di finanziamento presentate agli istituti di credito prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato di cui all'articolo 5, all'atto della sua costituzione, subentra nei compiti attribuiti al Comitato di cui all'articolo 6, secondo comma, della predetta legge n. 517.

Art. 7.

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno individuati, a decorrere dall'anno finanziario 1981, in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.